



## GUIDA ALLA SICUREZZA E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

CAMPAGNA PER IL **CONTROLLO OBBLIGATORIO**  
DEGLI IMPIANTI TERMICI  
1° GENNAIO 2013 - 31 LUGLIO 2013

**BIENNIO 2013/2014**



*Riscaldiamoci risparmiando...*

## Regolamento/manuale per la verifica degli impianti termici della città di Scafati



### Art. 1 - Campagna di controllo

La presente campagna per la verifica dell'efficienza energetica degli impianti termici è aperta dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013.

### Art. 2 - Ambito oggettivo

#### A. Impianti soggetti a verifica

La legislazione vigente, art. 31 comma 3, della L. 9/1/1991, n. 10, assoggetta ai controlli da parte dell'Ente:

- gli impianti termici di proprietà pubblica o privata alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata (per più utenze) di acqua calda per gli stessi usi;
- gli impianti individuali di riscaldamento;
- gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- gli impianti fissi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15KW.

#### B. Impianti non soggetti a verifica

Gli impianti termici non soggetti a verifica sono:

- Impianti alimentati ad energia elettrica, (ventilconvettori, climatizzatori, etc);
- Stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato

ad energia radiante, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, se non sono fissi e la cui somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare è inferiore a 15KW;

- Gli impianti tecnologici idrico sanitario (scaldacqua o sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria);
- Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
- Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete di distribuzione o da serbatoi e bombole di combustibili ovvero con chiusura del contratto di fornitura del combustibile.

### Art 3 - Ambito soggettivo

#### A. Responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici

L'esercizio e la manutenzione ivi compreso il controllo degli impianti termici sono affidati ad uno dei seguenti soggetti:

- Proprietario, in tutto o in parte, e conduttore dell'impianto termico;
- Conduttore quale occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare che subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario;
- Amministratore nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;

- Terzo responsabile, persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idoneità tecnica, economica, organizzativa, delegato da uno dei soggetti di cui ai punti precedenti, se ne assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

- Al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- All'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/1993;
- Al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 412/1993.

#### **Art. 4 - Obblighi del responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici**

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, di cui all'Allegato "L" del Dlgs 192/2005, a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 2 del D.M. 22/01/2008, n. 37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della medesima norma.

Il responsabile dell'impianto è obbligato:

- Per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW a munirsi del "libretto di impianto" conforme all'Allegato G del Regolamento di cui al DPR 412/1993 come aggiornato dal D.M. 17/03/2003;
- Per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 KW a munirsi del "libretto di centrale" conforme all'Allegato F del Regolamento di cui al DPR 412/1993, come aggiornato dal D.M. 17/03/2003;
- A conservare il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico;

#### **Art. 5 - Obblighi dell'operatore del controllo e manutenzione dell'impianto termico**

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Gli specifici obblighi dell'operatore sono previsti nell'Allegato L del Dlgs 192/2005. Inoltre l'operatore deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37. Al termine delle operazioni di controllo e dell'eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore incaricato, provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto di Controllo Tecnico conforme:

- All'allegato F del Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006 per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 KW;
- All'allegato G della medesima norma per impianto termico di potenza inferiore a 35 KW.

da rilasciare al soggetto responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione, ed il cui originale dovrà da questi essere conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale. Il manutentore o il responsabile

dell'impianto è obbligato a trasmettere all'ACSE SpA, una copia del più recente e valido (non scaduto ai fini della tempistica di cui al successivo art. 7 lettera A.) rapporto di controllo e manutenzione (Allegato F o G, definito anche autodichiarazione) con allegata ricevuta di pagamento del bollettino postale, con la seguente scadenza:

- Per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 35 KW entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta manutenzione e comunque entro e non oltre la data di chiusura della campagna per il controllo obbligatorio degli impianti termici;
- Per gli impianti con potenza inferiore a 35 KW entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta manutenzione e comunque entro e non oltre la data di chiusura della campagna per il controllo obbligatorio degli impianti termici.

### **Art. 6 - Obbligo dell'installatore di un impianto termico**

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 del DPR 412/1993, l'installatore, all'atto della messa in servizio di un impianto di nuova installazione, ristrutturato o sostituito, effettuata la prima prova di combustione, è obbligato:

- alla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale;
- al rilevamento dei parametri della combustione;
- al rilascio della dichiarazione unica di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008; (1)
- ad inviare, a seguito delega ricevuta dall'utente, all'ACSE SpA, per le ispezioni, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal respon-

sabile dell'esercizio e della manutenzione. In assenza della suddetta delega, l'installatore, si obbliga di informare l'utente per la consegna della citata documentazione all'ACSE SpA.

Nota (1) La dichiarazione unica di conformità degli impianti è riferita sia all'art. 7 del DM 37/2008, che all'art. 284 del DLgs 152/2006 (Impianti termici civili di potenza nominale superiore a 35 KW) così come previsto dall'art. 9 del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/12.

### **Art. 7 - Frequenza dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici**

#### **A. Obblighi da parte dei responsabili degli impianti**

I responsabili degli impianti devono attivarsi per l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica secondo l'allegato F del DLgs 192/2005 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 KW e l'allegato G per quelli di potenza inferiore a 35 KW, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) Ogni anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale 35 KW;
- b) Ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli di cui al precedente punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW dotati di generatore di calore con anzianità di installazione superiore a otto anni (antecedenti al 01/01/2005) e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;

- c) Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW.

Per le centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 KW è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

I responsabili degli impianti quindi devono adempiere ai seguenti essenziali compiti:

1. Tenere sempre aggiornato e valido il rapporto di controllo e manutenzione (Allegato F o G del Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006) in ossequio alla tempistica di cui al presente art. 7 lett. A.;
2. Consegnare all'ACSE SpA il suddetto rapporto di controllo e manutenzione con l'attestazione del versamento del contributo tariffario corrispondente alla potenza del proprio impianto, per la presente campagna di verifica, entro e non oltre la data di chiusura della campagna stessa.

### **Art 8 Controlli da parte della società Acse spa**

ACSE SpA promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi compresa informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. Effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

I risultati delle suddette ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto, annotando i riferimenti negli spazi

appositamente previsti. La società ACSE SpA incaricherà per le suddette ispezioni tecnici qualificati in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I del DPR 412/1993.

ACSE SpA provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. La medesima provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali

ACSE SpA pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e può programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. Nell'ambito della fase ispettiva, ACSE SpA, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni (antecedenti al 01/01/1998), effettua le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192.

ACSE SpA inoltre consegnerà al responsabile dell'impianto i documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposta in funzione delle potenze nominali del focolare di cui all'allegato L del Dlgs 192/05, la quale costituisce titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto, salvo le eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

## Art. 9 - Pagamento delle tariffe

La legge 9/1/1991, n. 10 all'art. 31 prevede che la verifica delle norme relative al rendimento di combustione da parte di ACSE SpA, sia a cadenza almeno biennale i cui oneri siano a carico degli utenti. Il Comune di Scafati a tal fine ha approvato con delibera di G.M. n. 46 del 24/03/2004 un apposito Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici in cui tra l'altro sono state stabilite le tariffe a carico dei responsabili dell'impianto per finanziare la gestione del servizio di verifica ed assicurare la gratuità per l'utente dei controlli a campione. Le tariffe articolate in funzione della potenza termica nominale al focolare dell'impianto termico sono le seguenti:

- ✓ € 13,00 per potenza minore di 35 KW;
- ✓ € 25,00 per potenza compresa tra 35 KW e 60 KW;
- ✓ € 35,00 per potenza maggiore di 60 KW e minore di 350 KW;
- ✓ € 50,00 per potenza uguale o maggiore di 350 KW;
- ✓ € 20,00 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo.

La cadenza del versamento delle suddette tariffe quindi deve essere biennale, coincidente con le campagne di verifiche, indipendentemente dalle scadenze temporali per le verifiche di cui al precedente art. 7, lettera A.

La scadenza del versamento delle suddette tariffe è quindi entro e non oltre la data di chiusura della presente campagna di controllo, ossia il 31.05.2013.

Gli utenti di nuovi impianti, ristrutturati o sostituiti sono tenuti, parimenti agli altri, al pagamento della relativa tariffa.

Il responsabile dell'impianto o il manutentore deve comunicare, entro le scadenze di cui al precedente art. 5, all'ACSE SpA, preposta della verifica, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in riferimento all'impianto.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al rapporto di controllo tecnico. La sua assenza comporta la nullità della dichiarazione.

Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato esclusivamente tramite il c/c postale n. 000078226479, a favore di ACSE SpA.

## Art. 10 - Protocollo di intesa tra Acse Spa, comune di Scafati e manutentori di impianti termici.

Il 10.01.2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i soggetti di cui in epigrafe per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici. Oltre alle modalità di espletamento dei compiti dei manutentori, a cui si rimanda sul sito web di ACSE SpA, in cui è riportato anche l'elenco dei manutentori abilitati che aderiscono al protocollo, sono state stabilite le tariffe massime che gli stessi devono rispettare.

Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate programmate effettuate ai sensi del protocollo di intesa con l'ACSE SpA per impianti termici con potenzialità inferiore ai 35 KW, con esclusione del costo dei bollettini di c/c postale:

- a) Contratto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione ordinaria, con esclusione del cronotermostato, e una prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo massimo € 130,00 (euro centotrenta) I.V.A. compresa;

- b) Sola manutenzione ordinaria annuale, corrispettivo massimo € 50,00 (euro cinquanta) I.V.A. compresa;
- c) Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica di fumi, corrispettivo massimo € 90,00 (euro novanta) I.V.A. compresa.

L'utente, è libero comunque di incaricare qualsiasi manutentore, anche non nell'elenco, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui al D.M. 37/2008.

### Art. 11 - Costo delle verifiche

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale, approvato con delibera di G.M. n. 46/2004, i soggetti responsabili d'impianto che, entro i termini stabiliti, non avranno provveduto a inviare l'autodichiarazione, saranno soggetti a controllo d'ufficio con onere a proprio carico. Il costo della verifica che comprende anche i costi sostenuti dal Comune per l'organizzazione del servizio è stabilito nel seguente modo:

- ✓ € 150,00 per impianto termico con potenza nominale minore di 35 KW;
- ✓ € 230,00 per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 KW e 60 KW;
- ✓ € 320,00 per impianto termico con potenza nominale maggiore di 60 KW e minore di 350 KW;
- ✓ € 550,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore di 350 KW;
- ✓ € 200,00 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo.

### Art. 12 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento) e non superiore a € 3.000,00 (euro tremila). L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del Dlgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 (euro mille) e non superiore a € 6.000,00 (euro seimila). L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

### Art. 13 - Normativa

La normativa principale vigente che regola la presente materia è di seguito riportata:

- L. 9-1-1991, N. 10
- Dpr 26-8-1993, N. 412
- D.M. 17-3-2003
- Dlgs 19-8-2005, N. 192
- Dlgs 29-12-2006, N. 311
- D.M. 22-1-2008, N. 37
- Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con delibera di G.M. n. 46 del 24.03.2004

Il presente Regolamento/Manuale è stato approvato dal cda di ACSE SpA nella seduta del 15.01.2013

